



Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA N. 11047 DEL 29/07/2005

**Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi
in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre
2004 come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n.
285 del 14 febbraio 2005**

IL DIRETTORE GENERALE

AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004 n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", denominata in seguito direttiva;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 285 con la quale è stato sostituito l'Allegato 4 "Caratterizzazione dei fanghi di depurazione / Valori limite di conformità" di cui alla predetta deliberazione n. 2773/2004;

Dato atto che con le richiamate disposizioni sono state completamente riviste le procedure tecnico - amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, prevedendo altresì ulteriori parametri aggiuntivi per la verifica dei requisiti di qualità dei fanghi da destinare all'utilizzo in agricoltura nonché specifiche obblighe circa lo stoccaggio dei fanghi medesimi prima dell'applicazione sui terreni agricoli;

Dato atto inoltre che per esigenze connesse al rispetto delle buone pratiche di utilizzazione agronomica sono stati introdotti anche periodi di divieto e specifici limitazioni / prescrizioni di utilizzo in ragione delle caratteristiche dei suoli interessati e delle pratiche colturali;

Tenuto conto che in ragione della complessità delle problematiche suddette, in questi mesi sono stati organizzati diversi incontri di lavoro con le Province, l'ARPA e le categorie interessate per approfondire gli aspetti tecnico - procedurali ed alcuni quesiti interpretativi connessi soprattutto alla fase transitoria e di prima applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione;

Tenuto conto inoltre che per garantire comportamenti omogenei in ambito regionale, si rende necessario fornire alle Province orientamenti tecnici in merito soprattutto alla fase transitoria e di prima applicazione delle nuove disposizioni regionali;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare un provvedimento specifico concernente "Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2773/2004 come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 285/2005;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 477/2003;

D E T E R M I N A

1) di adottare, per le motivazione espresse in premessa, specifici "Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi" in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2773/2004 come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 285/2005, secondo il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Il Direttore Generale Ambiente
E Difesa del Suolo e della Costa
Dott.ssa Leopolda Boschetti

ALLEGATO

INDICE ARGOMENTI

- **Premessa**
- **Fase transitoria - Criteri applicativi**
- **Quesiti interpretativi - Prime indicazioni**
- **Idoneità all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dai settori produttivo - Specificità del settore agroalimentare**

PREMESSA

- Le disposizioni adottate con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004 n. 2773, *"Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"*, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 285 (in seguito direttiva), rappresenta un primo atto di indirizzo alle Province relativo a specifici procedimenti tecnico - amministrativi necessari al corretto utilizzo dei fanghi in agricoltura, la cui titolarità e responsabilità è stata posta in capo alle stesse Amministrazioni Provinciali.
- In concreto la medesima direttiva, che si colloca nell'ambito delle funzioni regionali di cui all'art. 6 del D.Lgs 99/92, fornisce indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione. Sono inoltre dettate disposizioni circa:
 - modalità del sistema autorizzativo;
 - condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili ed agli strumenti da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei medesimi sulla base delle colture praticate nonché le ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 99/92 .
- Tenuto conto che il sistema autorizzativo e le condizioni di utilizzo previste dalle nuove disposizioni risultano significativamente diverse da quelle in precedenza vigenti, si è ritenuto di prevedere un congruo periodo transitorio in capo alle Province per adeguare le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della nuova direttiva coincidente con quella del **9 febbraio 2005**, che vede, pertanto, quale termine ultimo per tale adeguamento la data del **9 febbraio 2006**.
Al fine di definire orientamenti comuni e garantire nel contempo omogeneità di applicazione in ambito regionale, in data 1 febbraio e 22 marzo 2005, sono state effettuate due riunioni di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti delle Province (settore ambiente e settore agricoltura) e delle Sezioni Provinciali ARPA.
- Le considerazioni e le indicazioni contenute nel presente provvedimento costituiscono orientamenti condivisi con le province ai fini dell'applicazione della nuova direttiva in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, con particolare riferimento al periodo transitorio di cui al paragrafo XXIII delle direttiva medesima.

1. FASE TRANSITORIA - CRITERI APPLICATIVI

- Come indicato al paragrafo XXIII della direttiva, per le autorizzazioni esistenti, la GR ha previsto un "**adeguamento graduale**" alle nuove disposizioni prevedendo che le Province completino detto percorso entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva e cioè entro il **9 febbraio 2006**.

- Nell'ambito del principio di graduale adeguamento, per quanto attiene i vincoli da applicare alle operazioni di utilizzo in campo dei fanghi da notificare o già notificate relative alla campagna 2005, si è condiviso con le Amministrazioni Provinciali di fare esclusivo riferimento all'obbligo di **caratterizzare il fango di depurazione con almeno un accertamento analitico conforme al nuovo protocollo di analisi previsto dall'Allegato 4**.

Rilevato che la caratterizzazione dei fanghi prodotti, per alcune tipologie di impianti, prevedendo l'esecuzione di tre campioni elementari del fango raccolti ogni 60 giorni (e rispettive analisi) può determinare forti slittamenti nei tempi di notifica delle utilizzazioni dei fanghi e tenuto conto che questo periodo oggettivamente si colloca a ridosso della "campagna agronomica di utilizzo 2005", si conviene sulla possibilità che il campionamento possa essere effettuato a scadenze più ravvicinate corrispondenti ad intervalli minimi di 15 giorni o inferiori per fanghi di depurazione derivanti dal comparto agroalimentare con lavorazioni strettamente a carattere stagionale (ad esempio la trasformazione del pomodoro).

Per le lavorazioni stagionali, appare altresì coerente che la caratterizzazione preventiva dei fanghi da parte dei produttori, da allegare alla richiesta di nuova autorizzazione, non potrà che essere effettuata nel corso della campagna di trasformazione 2005 per un periodo di tempo che a volte risulterà essere inferiore ai 6 mesi richiesti. In questi casi, in ragione della effettiva durata del ciclo produttivo e della potenzialità dell'impianto di depurazione, la Provincia ridefinirà in raccordo con i produttori le frequenze di campionamento previste dalla tabella 1 - Allegato 4 della direttiva, rapportandole al periodo di lavorazione e fermi restando il n. di campioni medi da effettuare.

Non sono comunque ammessi superamenti dei limiti rispetto alla media dei valori dei 3 campioni elementari.

- Tenuto conto che la direttiva non ha immediato effetto nei confronti dei "soggetti utilizzatori" ma si rivolge direttamente alle Province quali responsabili del procedimento autorizzativo, affinché le prescrizioni cogenti sopra richiamate (caratterizzazione del fango di depurazione in utilizzo secondo il nuovo protocollo analitico) abbiano efficacia, **si ritiene che le Province debbano adottare uno specifico atto di formalizzazione del predetto obbligo nei confronti degli interessati che integri e modifichi le autorizzazioni esistenti (anche una Determinazione unica relativa all'insieme dei soggetti operanti nel territorio di competenza)**;

- In linea generale, **quantunque non sia auspicato dalla Regione**, non può escludersi che nel periodo transitorio la Provincia possa adottare un percorso di adeguamento a step (per fasi) prevedendo già nel corrente anno l'applicazione di specifici divieti o prescrizioni introdotti dalla direttiva. **Fermo restando che detta opzione deve essere supportata dal rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi della direttiva, si ritiene che il ricorso alla medesima possa effettuarsi quando ricorrano circostanze molto particolari in presenza di adeguate motivazioni.**
- Pur in presenza di un parziale slittamento al 2006 della tempistica di adeguamento (fino al 9 febbraio), si ritiene che il **divieto di spandimento nei 4 mesi invernali debba essere pienamente operante a partire dal 1 novembre 2005**; a tal fine è necessario che l'adeguamento delle autorizzazioni in essere (contenente tale prescrizione), da parte delle Province, sia completato entro tale data.
- Con riferimento agli obblighi di stoccaggio di cui al paragrafo XII - punti 2, 3 e 6 della direttiva, la Provincia definisce i tempi e le modalità di adeguamento in relazione alla natura e consistenza degli interventi da realizzare. **Le autorizzazioni riviste devono comunque contenere le prescrizioni in ordine ai predetti sistemi di stoccaggio dei fanghi.**
- Fra le azioni di verifica in capo alle Province da effettuarsi nel corso del 2005 si richiama quella inerente le prescrizioni previste dal Paragrafo V - punto 2 della direttiva per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che effettuano trattamento di rifiuti liquidi ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Dlgs 152/99: **Adeguamento entro 9 febbraio 2006 dell'autorizzazione allo scarico e definizione degli interventi necessari e dei relativi tempi di adeguamento.**

1.1 - Autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 99/92 in essere alla data del 9 febbraio 2005

1.1.1 - I soggetti utilizzatori sono tenuti:

- a) Ad ottemperare, ai sensi della direttiva, al percorso di adeguamento dell'autorizzazione esistente nei tempi e nei modi previsti dalle Province;
- b) A procedere alla caratterizzazione del fango di depurazione che sarà oggetto di notifica nella campagna di utilizzo 2005;
- c) Ad integrare/accompagnare le notifiche di utilizzo già effettuate/nuove con gli esiti analitici di almeno un campione medio di cui alla tabella 1 - Allegato 4 di ogni tipologia di fango / impianto di provenienza indicato nel provvedimento di notifica.
Se trattasi di fango miscelato / condizionato derivante da un impianto di stoccaggio / condizionamento esistente autorizzato ai sensi del D.Lgs 22/97, tali esiti sono riferiti al "fango miscelato / condizionato".

Riguardo alle analisi dei terreni che accompagnano le notifiche già effettuate o nuove relative alla campagna 2005 si applicano le previgenti disposizioni. Per le notifiche della campagna 2006 si attuano le nuove procedure.

1.1.2 - I nuovi divieti e le nuove prescrizioni introdotte dalla direttiva, di norma, non trovano applicazione nella campagna di utilizzo dei fanghi nel corso del 2005, mentre saranno previsti nei provvedimenti di autorizzazione rivisti. Gli stessi pertanto costituiranno prescrizioni vincolanti per la campagna di utilizzo 2006.

A titolo indicativo di seguito vengono richiamati i principali *divieti / prescrizioni* interessati dall'esenzione nella predetta campagna 2005:

- *Tipologie di fango - Paragrafo IV , punti 2 - 3 - 4;*
- *Divieti - Accumulo in campo - Distanza dai centri abitati - Distanza dai Corsi d'acqua - Aree specifiche - Terreni in pendenza - Contenuto di sostanza organica terreni: Paragrafo VI - punto 2, lett. g); Paragrafo VII - punto 3; Paragrafo VIII - punto 1, lett. d), e), f), g), l) - punto 2, lett. a) e b) - punto 3;*
- *Prescrizioni d'uso sulle coltura - Paragrafo IX - punti 1 e 2.*
- *Rotazioni di terreni dopo un triennio di utilizzo - Dosi di azoto per gruppi colturali: Allegato 5 - Paragrafo 2 e 3.*

1.1.3 - Le disposizioni di cui al precedenti punti 1.1.1 e 1.1.2 trovano applicazione anche alle situazioni per le quali le autorizzazioni esistenti siano già scadute ovvero siano in scadenza prossima ed i titolari abbiano provveduto a presentare domanda di rinnovo secondo il previgente regime ovvero abbiano richiesto o provvedano a richiedere la proroga dei termini di validità del provvedimento per il presente anno.

Per le predette fattispecie la Provincia potrà procedere alla proroga dei termini dell'autorizzazione vigente relativamente a periodo transitorio previsto della direttiva, prescrivendo comunque che l'utilizzo dei fanghi nella campagna 2005 è vincolato alla preventiva caratterizzazione dei fanghi secondo le nuove disposizioni per almeno un campione medio, ovvero procedere alla nuova autorizzazione con regimi giuridici differenziati per il 2005 e per gli anni successivi.

2. QUESITI INTERPRETATIVI - PRIME INDICAZIONI

Nel corso dei richiamati incontri di lavoro del 1 febbraio e 22 marzo 2005 sono stati approfonditi alcuni quesiti interpretativi rispetto ai quali si ritiene opportuno, per esigenze di omogeneità applicativa, fornire i seguenti orientamenti:

A - Parametri Chimico Fisici di cui alla Tabella A 1 dell'Allegato 4 della direttiva

A seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione della GR n. 285 del 14 febbraio 2005 con la quale per alcuni parametri sono stati previsti non più "valori limite" ma "valori di riferimento" (Indice SAR e grado di umidificazione - DH), gli stessi sono da considerarsi "valori guida" per i quali la non conformità non costituisce motivo di diniego all'utilizzo dei fanghi di depurazione. Il loro inserimento è stato determinato dalla necessità di acquisire nel medio periodo dati informativi sulle "caratteristiche ammendanti / fertilizzanti" del fango utilizzato al fine definire, se necessario, più specifiche condizioni di utilizzo.

B - Sistemi di trattamento dei fanghi / grado di stabilizzazione (Allegato 1 della direttiva)

L'Allegato 1, punto 1, pur elencando alcuni sistemi di trattamento fa comunque salvi altri processi stabilizzazione, compreso il deposito a lungo termine del fango. Come indicato al punto 2 la condizione da rispettare è quella di "fango stabilizzato" da valutarsi con il metodo della riduzione % delle sostanze sospese volatili (SSV) o con l'età del fango. La scelta del tipo di "parametro indicatore" è in capo al titolare dell'impianto: in ogni caso la "conformità" deve essere documentata periodicamente con dati ed informazioni che siano significativi per un congruo arco di tempo delle condizioni medie di funzionamento dell'impianto.

A titolo indicativo si evidenzia che il parametro SSV è di norma utilizzabile per impianti di depurazione che, seppure dotati di una linea di digestione aerobica o anaerobica dei fanghi, dispongono di una "linea acqua" priva delle fasi di abbattimento dell'azoto per i quali, probabilmente, risulterebbe difficile garantire un'età del fango superiore a 30 giorni. Quest'ultimo parametro si adatta ad impianti di più piccole dimensioni del tipo ad ossidazione prolungata non dotati di vera e propria linea fanghi ovvero ai grandi impianti di trattamento delle acque reflue dotati di fasi di trattamento terziario e linee fanghi adeguatamente dimensionate.

C - Caratteristiche agronomiche dei fanghi utilizzati in agricoltura (Allegato I B - D.Lgs 99/92)

La deroga prevista per i valori minimi di carbonio organico, fosforo e azoto per i fanghi agroalimentari, seppure non espressamente richiamata dalla direttiva, resta comunque valida in quanto già prevista dal D. Lgs. 99/92.

D - Caratterizzazione analitica preventiva dei fanghi di depurazione - Controlli analitici dei fanghi nel sistema di stoccaggio prima dell'utilizzo in campo

Con riferimento alla caratterizzazione preventiva dei fanghi da parte del produttore (Allegato 4 - punto 3), si precisa che il protocollo analitico deve essere eseguito non sui singoli campioni elementari che andranno a formare il campione medio, bensì su ogni campione medio previsto dalla tabella 1 del medesimo allegato. Pertanto, in relazione alla diversa potenzialità degli impianti, ai fini della predetta caratterizzazione dovrà essere

eseguito un numero di analisi pari al numero di campioni medi indicati nella citata tabella 1.

Riguardo ai criteri di valutazione degli esiti analitici della caratterizzazione preventiva dei fanghi richiamati all'Allegato 4 - punto 3, lettera c) circa i superamenti consentiti rispetto al valore soglia, si riporta il seguente esempio esplicativo :

Impianto di depurazione di consistenza superiore a 100 000 Abitanti Equivalenti (AE):

- n. di campioni medi da eseguire = 4 ;
- parametro considerato: Cadmio (Cd) ➔ Valore Limite (VL) = 20 mg/kg ss

campione 1: Cd = 18 mg/kg ss; Campione 2: Cd = 22 mg/kg ss

campione 3: Cd = 16 mg/kg ss ; Campione 4: Cd = 24 mg/kg ss

- Media dei 4 valori = 20 mg/kg ss ➔ fango conforme per il parametro cadmio
- Qualora il valore di un campione risulti superiore a 30 mg/kg ss (VL + 50%) anche se la media dei quattro campioni rientra nel VL ➔ fango non conforme per il parametro cadmio.

Con riferimento alla titolarità del controllo analitico dei fanghi depositati nel sistema di stoccaggio prima del loro utilizzo in campo, esplicitata al paragrafo XII – 6 come obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 22/97 ed al paragrafo XVIII punto 6 come attività in capo al soggetto utilizzatore dei fanghi, si precisa che gli accertamenti analitici sui fanghi stoccati prima dell'applicazione in campo sono a carico del titolare dell'autorizzazione all'utilizzo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/92.

Restano fermi gli obblighi in capo ai produttori dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura di effettuare gli accertamenti analitici periodici di cui all'art. 11 del decreto secondo quanto previsto al paragrafo XVIII - punto 5 della direttiva.

E - Sistemi di stoccaggio dei fanghi presso il produttore o presso terzi - Autorizzazione di cui al D.Lgs. 22/97 in materia di rifiuti / Responsabilità.

Al paragrafo II - lett. g) - "Definizioni", si prevede che l'autorizzazione di cui al D.Lgs. 22/97 del sistema di stoccaggio può essere in capo al produttore dei fanghi o al soggetto utilizzatore mentre al paragrafo XII, punto 4, lett. b) si precisa che detta autorizzazione può essere in capo anche a soggetti terzi .

Al riguardo si ritiene che non vi sia incoerenza fra i due punti: il paragrafo II si riferisce alle definizioni. Il criterio applicativo è definito e specificato dal paragrafo XII, punto 4: il soggetto utilizzatore può soddisfare la capacità di stoccaggio richiesta attraverso sistemi la cui autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 è in capo al produttore o ad un altro soggetto, appunto un terzo, che svolge attività di gestione di rifiuti. Il vincolo per il soggetto utilizzatore dei fanghi è rappresentato dalla piena disponibilità di questi sistemi secondo le condizioni da definirsi attraverso specifici accordi/contratti fra i soggetti interessati, ferme

restando le responsabilità gestionale che rimangono in capo al titolare dell'autorizzazione di cui al citato D.Lgs. 22/97.

Con riferimento agli attuali importi delle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. 22/97 da applicarsi per i sistemi di stoccaggio dei fanghi (140 Euro / tonnellata), si evidenzia che le stesse rientrano in quelle interessate dal percorso di revisione della deliberazione regionale vigente che sarà quanto prima avviato.

F - Miscelazione dei fanghi di depurazione da destinare all'utilizzo in agricoltura

Come richiamato al paragrafo XI - punto 6 della direttiva, i fanghi possono essere miscelati con altri fanghi comunque idonei all'agricoltura e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a composizione analoga a quella dei fertilizzanti di cui alla Legge 748/84; in questo caso è obbligatoria la procedura di indagine analitica per ciascun componente la miscela prevista dall'art. 11 del decreto nonché la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97.

Nel contempo le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 22/97 identificano come operazioni di miscelazione quelle che coinvolgono rifiuti pericolosi fra loro e rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi; in altri termini ci si riferisce a rifiuti con diverso codice CER. Ne consegue che soltanto in questo caso sono da prevedersi specifiche prescrizioni nell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97.

Tenuto conto che nella pratica corrente le predette operazioni di miscelazione sono, di fatto, effettuate all'interno di centri / sistemi di stoccaggio da autorizzarsi ai sensi del D. Lgs. 22/97, le Province nell'ambito del predetto procedimento, dovranno acquisire e valutare tutte le informazioni ritenute utili, incluse quelle connesse ad eventuali attività di "miscelazione" di fanghi che avvengono nel centro di stoccaggio, ed inserire nelle relative autorizzazioni le prescrizioni del caso. Tali prescrizioni avranno a riferimento, in particolare, i criteri specifici ed i limiti di accettabilità dei materiali in entrata al fine di assicurare la qualità del prodotto finito da utilizzare in agricoltura, fatta salva la sicurezza per l'ambiente e per l'uomo.

Resta inteso che in ogni caso i fanghi di depurazione classificati come rifiuti pericolosi non possono essere destinati all'utilizzo in agricoltura.

G - Divieto di utilizzo dei fanghi in aree non interessate dall'attività agricola - Terreni in "set aside"

Il divieto di utilizzo richiamato al paragrafo VIII - punto 1, lettera a) della direttiva circa le superfici non interessate e dall'attività agricola si riferisce esclusivamente al divieto di apporto di fanghi su terreni che non ricadono nella definizione di Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

Per quanto attiene la gestione di terreni in regime di "set aside", si precisa che il fango non può essere utilizzato su tali terreni, ad esclusione dei casi in cui questi siano destinati a coltivazioni non food.

H - Messa a riposo dei terreni dopo un triennio di utilizzo dei fanghi

Questa prescrizione si attiva dopo l'esecuzione di un ciclo triennale di utilizzo in regime di nuova autorizzazione ossia a fine campagna 2008: a questa data saranno verificati gli appezzamenti che hanno ricevuto fanghi per almeno 3 anni. Gli stessi saranno esclusi per 2 anni a partire dalla campagna 2009.

I - Campionamento dei terreni (campioni, sub-campioni, carta dei suoli /area omogenea, relazione di campionamento)

I termini "sub - campione" e "campione elementare" riportati in Allegato 5 della direttiva sono sinonimi.

Per quanto attiene la delimitazione delle aree omogenee individuate ai fini del campionamento dei terreni, le stesse devono essere delimitate sulla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:5 000 o 1 : 10 000. La carta dei Suoli ed il relativo Catalogo costituiscono gli strumenti necessari per riconoscere l'omogeneità dell'area in base ai parametri quali: la tessitura, il pH, il calcare totale e la materia organica.

La relazione di campionamento rappresenta una sintesi scritta delle operazioni effettuate, degli strumenti utilizzati e delle coordinate dei campioni elementari prelevati.

L - Esecuzione del programma di controllo dei terreni utilizzati alla scadenza dell'autorizzazione (paragrafo XIV - Punto 1, lettera b)

Tenuto conto quanto richiamato alla precedente lettera I circa la messa a riposo dei terreni, si ritiene che detto programma debba operare nell'ultimo anno del triennio di validità della nuova autorizzazione, dopo il completamento delle operazioni di utilizzo dei fanghi nell'ultima campagna disponibile.

M - Applicazione dei fanghi di depurazione su terreni coltivati a graminacee / foraggiere e colture arboree

Con riferimento alle prescrizioni d'uso previste al paragrafo IX - punto 1 per la distribuzione dei fanghi su terreni destinati a colture quali la medica e le graminacee foraggiere, si conferma che in questi casi si può utilizzare fango non palabile il cui interrimento può avvenire lungo le file ovvero tramite iniezione negli strati superficiali del suolo adottando le attuali tecnologie disponibili. Per la medica, pertanto, eccetto che al sovescio del medicaio, i fanghi palabili, di fatto, non potranno essere distribuiti in quanto non è possibile il loro interrimento tramite aratura.

Il richiamo alle 6 settimane indicative prima della raccolta si riferisce a graminacee foraggiere, quali il sorgo da foraggio a foglia stretta, a taglia bassa che possono essere seminate in maggio e sfalciate entro 50 giorni.

Riguardo alla prescrizione di cui paragrafo IX - punto 2 circa la possibilità di applicare fanghi palabili su terreni adibiti a colture da frutto non a contatto con il terreno, resta

inteso che qualora detta operazione non venga effettuata in post-raccolta, al fine di evitare l'imbrattamento dei frutti, dovrà essere prescritto l'utilizzo di messi di distribuzione con scarico laterale o posteriore in prossimità del suolo.

N - Protezione dei fanghi di depurazione presenti nei sistemi di stoccaggio dalle precipitazioni meteoriche

Le indicazioni contenute al Paragrafo XI - Punto 4 della direttiva in merito alla necessità di dotare gli stoccaggi dei fanghi utilizzati in agricoltura di adeguati sistemi di copertura ai fini della loro protezione dalle precipitazioni meteoriche, s'intendono riferite esclusivamente ai "fanghi palabili", così come definiti al paragrafo II - lettera b) della stessa direttiva.

Tale esigenza risponde a criteri di buona gestione dello "stoccaggio di materiali". I fanghi, infatti, essendo stati sottoposti a processi di disidratazione meccanica è buona norma che siano protetti dal possibile dilavamento delle acque meteoriche, per evitare la loro reidratazione.

Il criterio generale da salvaguardare, per quanto possibile, sarà quello di garantire la sostanziale costanza del contenuto di secco del fango durante il periodo di stoccaggio.

Le migliori soluzioni applicabili saranno definite in relazione alla tipologia del sistema di stoccaggio, alla forma, alle caratteristiche costruttive ed al numero di contenitori disponibili, ferma restando la necessità di garantire il normale svolgimento allo scoperto delle operazioni deposito / costipamento dei fanghi e durante la loro produzione. La protezione del fango presente nel lotto avverrà a conclusione di tali operazioni.

In riferimento alle predette considerazioni, le esigenze di protezione dei fanghi possono essere correttamente perseguite anche attraverso cosiddette "*soluzioni mobili*", quali appunto l'uso di teloni di materiale plastico o comunque impermeabile.

Ulteriori elementi di valutazione nella scelta delle soluzioni adottabili avranno a riferimento, fra l'altro, il periodo di tempo che intercorre fra la fase di produzione /accumulo nel sistema di stoccaggio e quella di svuotamento ovvero la frequenza con la quale le stesse operazioni si susseguono nel corso dell'anno, tenendo presente sia i periodi utili per l'applicazione al suolo dei fanghi ed i periodi di divieto.

Ferma restando le soluzioni che saranno adottate, dovrà essere evitata in ogni caso la fuoriuscita dall'area di stoccaggio delle acque meteoriche contaminate o dei liquidi di percolazione che eventualmente si producano; l'autorizzazione di cui al D.Lgs 22/97 in materia di gestione dei rifiuti individuerà il livello di prescrizione da adottare.

Il livello delle prescrizioni richiesto dalle Province in merito a questi aspetti, pertanto, sarà quello strettamente funzionale alle operazioni in precedenza descritte.

3. IDONEITA' ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DEI FANGHI DERIVANTI DAI SETTORI PRODUTTIVI - SPECIFICITA' DEL SETTORE AGRO - ALIMENTARE

Nella definizione dei fanghi di depurazione operata dall'art. 2 del decreto, per i fanghi di depurazione prodotti dagli insediamenti produttivi previsti dalla legge 319/76 in materia di scarichi di acque reflue, si fa espresso riferimento al criterio dell'*"assimilabilità qualitativa ai fanghi di depurazione degli insediamenti civili"*.

In relazione al mutato quadro normativo determinato dall'emanazione D.Lgs. 152/99 e s.m.i che, ai fini della classificazione delle acque di scarico, non rimanda alla natura dell'insediamento di provenienza bensì alle effettive caratteristiche qualitative delle acque reflue prodotte, in questa prima fase si è ritenuto opportuno definire in Allegato 2 della direttiva un "elenco di fanghi di depurazione potenzialmente idonei all'utilizzo in agricoltura" prodotti dalla depurazione delle acque di scarico di alcuni settori produttivi. Nella predisposizione del predetto allegato si è fatto riferimento alla codifica CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) dei fanghi di depurazione come prodotti dai rispettivi settori produttivi, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e successive integrazioni.

Nella consapevolezza della necessità di aggiornare il predetto elenco sulla base di una accurata valutazione dei processi produttivi presenti in ambito regionale e della qualità dei fanghi da essi generati, la stessa direttiva dispone che detto aggiornamento sia effettuato entro un anno dalla sua emanazione (febbraio 2006). Nel corso degli incontri effettuati in questo ultimo periodo con le organizzazioni di categoria (Confindustria Emilia Romagna, Tavolo Regionale dell'Imprenditoria) sono state segnalate alcune specificità legate al comparto agroalimentare che richiedono specifici approfondimenti.

Al fine acquisire un quadro informativo aggiornato dei comparti produttivi presenti in RER che producono fanghi di depurazione potenzialmente idonei all'utilizzo in agricoltura, si è convenuto sulla necessità di istituire quanto prima un Gruppo di Lavoro congiunto, con l'obiettivo di raccogliere dati tecnici ed elementi informativi finalizzati ad individuare possibili soluzioni in merito ai seguenti aspetti:

- a) l'aggiornamento dell'elenco dei settori produttivi che possono dare origine a fanghi di depurazione potenzialmente idonei all'utilizzo in agricoltura, di cui all'Allegato 2 della direttiva;
- b) l'individuazione, nell'ambito dell'elenco del predetto Allegato 2, dei settori appartenenti al cosiddetto "comparto agroalimentare" per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 del decreto (triplicazione della dose di fango apportabile per ettaro di terreno disponibile);
- c) l'individuazione delle tipologie di impianti del comparto agroalimentare che in ragione del carattere esclusivamente stagionale delle lavorazioni e delle caratteristiche qualitative dei fanghi di depurazione prodotti potrebbero richiedere indicazioni specifiche circa lo stoccaggio dei fanghi medesimi e le modalità di utilizzo / distribuzione in campo non previste dalla direttiva;
- d) la valutazione, nell'ambito dei settori produttivi del citato Allegato 2, in particolare per il comparto agroalimentare, delle situazioni caratterizzate da impianti di depurazione delle acque di scarico che operano anche trattamento di rifiuti a base organica naturale connessi ai processi di valorizzazione dei prodotti agricoli o di loro sottoprodotti (preparazione /

trattamento frutta, verdura, fermentazione della melassa, produzione bevande, ecc.). Detta valutazione è finalizzata ad accertare l'esistenza o meno di condizioni tecniche coerenti volte a definire possibili criteri applicativi nell'uso dei fanghi di depurazione per queste tipologie in impianti, nell'ambito del divieto generale introdotto al paragrafo IV - punto 4 della direttiva per impianti di depurazione delle acque di scarico autorizzati anche la trattamento di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97.

Al fine di assumere in tempi utili gli eventuali provvedimenti di adeguamento dell'Allegato 2 della direttiva, si ritiene che la fase tecnico - ricognitiva per gli aspetti sopra richiamati debba concludersi entro il mese di settembre del corrente anno.